

AVV. CICERO

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania, sez. int. 1[^] composto dai Magistrati:

- Dott. Filippo DELFA - Presidente
- Dott. Biagio Campanella - Consigliere
- Dott. Giovanni Milana - Consigliere rel. Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2535/2004 R.G. proposto dalla Società ***** s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t., sig. *****
rappresentato e difeso dall' Avvocato Giuseppe Cicero, e
domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in Catania
Via G. Leopardi n.63;

CONTRO

il Comune di ***** , in persona del Sindaco
p.t.,rappresentato e difeso dall'Avv.Antonino Pracanica,
domiciliato presso la segreteria di questo Tribunale ;

per ottenere

l'esecuzione integrale della sentenza, emessa dal Tribunale
Civile di Messina,sez. seconda, n.1887/2002 del 15 giugno-6
luglio 2002, munita di formula esecutiva, notificata il 7/2/2003 ,
con cui il Comune intimato è stato condannato al pagamento

N. 2517/04 Reg. Sent.
N. 2535 Reg. Ric.
Anno 2004





somme di denaro in favore dell'odierno ricorrente oltre interessi e rivalutazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione del Comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla camera di consiglio del 23/6/2004 la relazione del Consigliere Giovanni Milana;

Uditi gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

F A T T O

Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che con la sentenza indicata in epigrafe, resa dal dal Tribunale di Messina, è stato condannato il Comune resistente al pagamento di somme di denaro in favore della parte ricorrente, oltre a spese ed onorari del giudizio.

Il Comune di ***** ***** non avrebbe adempiuto all'obbligo scaturente dalla Sentenza predetta.

All'atto di costituzione in mora, ritualmente notificato ai sensi dell'art. 90, comma 2, del R.D. 17 agosto 1907 n.642, con il quale alla Amministrazione comunale è stato intimato di ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, non ha fatto seguito nel termine di trenta giorni alcun comportamento volto a darvi adempimento.

Con il gravame introduttivo del giudizio si chiede, pertanto, che venga accertato l'obbligo dell'Amministrazione resistente a



pagare quanto dovuto in forza della predetta sentenza per complessivi Euro 19.292,81 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data di emissione dell'atto di precetto notificato in data 7/2/2003 ed emesso il 15/12/2002, ed in caso di ulteriore inadempienza, venga disposta la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti sostitutivi necessari per dare esecuzione al giudicato.

In particolare la s.r.l. ricorrente chiede il pagamento di Euro 19.885,29 comprensiva degli interessi fino al 31/12/2003.

Il ricorso ai sensi dell'art. 91 del R.D. n. 642 del 1907 è stato ritualmente comunicato all'organo preposto alla vigilanza che non ha fatto pervenire osservazioni ed è stato notificato all'Amministrazione resistente che, costituitasi in giudizio in giudizio per avversare il ricorso, ha eccepito l'infondatezza della pretese attorea per la parte afferente l'indicazione della somma, la decorrenza degli interessi, la debenza delle spese sostenute da parte ricorrente per ottenere il precetto.

In particolare il Comune rileva che essendo stata pagata la sorte capitale, in data 8 luglio 1998, ed essendo intervenuto tra la ricorrente ed esso Comune accordo verbale relativamente alla rinuncia interessi da parte della Penta s.r.l, dalla predetta data non sarebbero dovuti più gli interessi.

Alla camera di consiglio del 23/6/2004 il ricorso passava in decisione.

DIRITTO



Il ricorso va accolto nei limiti di cui appreso.

La sentenza n. 1887/2002, resa sull'opposizione esperita dal Comune di ***** avverso il DI n. 572/1996, di cui il ricorrente chiede l'esecuzione il Tribunale di Messina ha disposto:

La revoca del precedente D.I n. 572/2002 opposto, in ragione del pagamento avvenuto in corso di causa, della sorte capitale del credito azionato;

-la condanna del Comune opponente al pagamento alla s.r.l. opposta degli interessi di mora con le medesime decorrenze, interessi, e tassi indicati nel decreto opposto;

-la condanna del comune opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio, in esse comprese quelle relative alla fase monitoria, liquidate in complessivi Euro 4.131,95.

Il Collegio rileva che ,espressamente , il Tribunale di Messina ha disposto la condanna del Comune al pagamento degli interessi di mora, con le medesime decorrenze, criteri e tassi indicati nel decreto opposto, pertanto il D.I. n. 572/1996, revocato dalla sentenza de qua, di cui si chiede l'ottemperanza, rivive nella parte della medesima sentenza in cui si dispone il pagamento degli interessi per espresso rinvio per relationem contenuto nella sentenza.

Atteso ciò le controdeduzioni del Comune resistente, nella parte in cui postulano una diversa decorrenza e misura degli interessi



vanno rigettate posto che la sentenza de qua è passata in giudicato, senza che il Comune resistente contestasse il capo della sentenza stessa relativa alla liquidazione degli interessi.

Però nel calcolo della somma dovuta dal Comune si dovrà tener conto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale , per intero in data 8/luglio 1998, e quindi non dovranno essere pretesi, né il Comune è tenuto a corrispondere, interessi afferenti a periodi successivi all'integrale liquidazione della sorte capitale.

Sono fondati, sul piano teorico, i rilievi del del Comune resistente nella parte in cui postulano l'impretendibilità degli interessi anatocistici, che però, deve rilevarsi, non sono stati chiesti dalla ricorrente.

Alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell'obbligo dell'Amministrazione resistente ad ottemperare integralmente alla sentenza di cui in epigrafe.

La sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato va affermata, ad avviso del Collegio, sia per quanto riguarda la sorte capitale, però già, pagata, che per gli interessi e gli oneri accessori.

In particolare va ribadito che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente degli interessi sulle somme liquidate in sentenza e su quelle relative alle spese accessorie (Cons. St. IV, 26.9.1980 n.958), non però le spese relative al precetto in quanto attinenti a procedimento azionato inanzi ad altro Giudice.



L'Amministrazione dovrà, quindi, porre in essere i necessari atti per adempiere integralmente alla sentenza, entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni 60 dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta che sembra opportuno al Collegio nominare nella persona del Vice Prefetto Valenti Giuseppina in servizio presso la Prefettura di Messina.

Dalla data di insediamento del commissario ad acta il Comune intimato non potrà porre in essere atti adempitivi dell'obbligo nascente dalla sentenza ottemperanda.

Alla scadenza del termine sopra detto il Commissario provvederà entro il successivo termine di giorni 90 sotto la sua personale responsabilità, adottando (nel rispetto del procedimento disciplinato dall'art. 113 comma 4 bis. del D. l.vo 25 febbraio 1995 n. 77, nel testo modificato dall'art. 9 del D. l.vo 11 giugno 1996 n. 336) ogni provvedimento utile (ivi compresi variazioni di bilancio, accensioni di mutui nei limiti della normativa vigente, revoca di impegni di spesa non obbligatoria posti in essere successivamente alla comunicazione della presente sentenza ecc.).



Le spese del giudizio è giusto che seguano la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. int. 1[^], definitivamente pronunciando accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l'effetto dichiara l'obbligo dell'Ente resistente ad adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale e completa esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe.

All'uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni 60 dalla notifica a cura di parte o dalla comunicazione della presente sentenza in via amministrativa.

Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta dott. Valenti Giuseppina Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Messina.

perché provveda entro gli ulteriori giorni ~~novanta~~ ^{dieci} dal termine predetto a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di spese, competenze ed onorari del giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro novecento. Liquida in Euro mille, oltre spese di trasferta documentate, il compenso del Commissario ad acta e pone l'onere della relativa spesa a carico della Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 23/6/ 2004.

L'Estensore
[Signature]

Il Presidente
[Signature]

Il Segretario

Petrino Bonanno

Depositata nella segreteria
del T.A.R.-Sez. di Catania
oggi - 9 SET. 2004

IL DIRETTORE DI SEZIONE
Dr. Maurizio Trozzo

[Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

È copia conforme all'originale che si rilascia a
richiesta di *Avv. Giuseppe Cicero*
per uso *notifcato*
Si compone di n. *8* (*ct. a.*) fasciate
Catania, li *1.3.0.II.2004*



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
[Signature]

Relata di notificazione

Ad istanza come in atti, certifico io sottoscritto di avere notificato la presente sentenza n.2517/04 del TAR Sicilia CT al Commissario ad Acta, nominato nel corpo della sentenza stessa, nella persona del **Vice Prefetto Valenti Giuseppina**, domiciliata presso la **Prefettura di Messina, P.zza Unità d'Italia, 98100 Messina**, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. _____ dall'ufficio postale di Catania.



N° **9685** del repertorio cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'ufficio postale di _____ **08 MAR, 2005** diretto a **Vice Prefetto Valenti Giuseppina n.p. c/o Prefettura di Messina P.zza Unità d'Italia - MESSINA**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECA
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 10 MAR 2005 Sbarrare la casella appropriata e completare:</p> <p>Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) _____</p> <p>Destinatario persona giuridica (1) _____</p> <p>Curatore fallimentare (2) _____</p> <p>Domiciliatario (3) _____</p> <p>Familiare convivente (4) _____</p> <p>Addetto alla casa (5) _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario (6) _____</p> <p>Portiere dello stabile (7) _____</p> <p>Delegato dal direttore del (8) _____</p> <p>Delegato dal _____ (firma del destinatario o della persona delegata)</p> <p>analfabeta _____</p> <p>ritirato il plico firmando il solo registro di consegna _____</p> <p style="text-align: center;">DATA DI ARRIVO 10 3 05</p> <p style="text-align: center;">(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>Sbarrare la casella appropriata e completare:</p> <p style="text-align: center;">PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p style="text-align: center;">PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>sig. _____</p> <p>in qualità di (10) _____</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p style="text-align: center;">PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p style="text-align: center;">PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p style="text-align: center;">PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n° _____ del _____</p> <p>sottoscrizione _____ data _____</p> <p>del addetto _____</p> <p>al recapito _____ firma _____</p>	<p>data _____</p> <p>_____ (firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>_____ (controfirma dell'impiegato postale)</p> <p style="text-align: center;">Bollo dell'ufficio di distribuzione</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.</p> <p>(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.</p> <p>(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.</p> <p>(4) Padre, moglie, nipote, ecc.</p> <p>(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario «more uxorio», convivente, addetta alla casa.</p> <p>(6) Segretario, dipendente.</p> <p>(7) Via, piazza, corso, ler.</p> <p>(8) Carcere, istituto, ospite di riposo, stabilimento.</p> <p>(9) Equivale al rifiuto del quindi non viene con.</p> <p>(10) Vedi precedenti note (7) (8).</p> <p>(11) L'adempimento è pre tanto nel caso di tentato al primo indirizzo.</p>